

# Istituto Comprensivo Statale "Beppe Fenoglio" di BAGNOLO PIEMONTE (CN)

(infanzia, primaria e secondaria di 1° grado)

Via Confraternita N° 42

12031 BAGNOLO PIEMONTE CN

Telefono: + 39 0175 391804

PEC : cnic83200a@pec.istruzione.it

www.ics-bagnolopiemonte.it

## INTEGRAZIONE DEL DVR

# ALLEGATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TUTELA DEL TIROCINANTE

*Ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m. ed i.*

*Anno scolastico 2016-17*

<i>Anno di redazione : 30 Marzo 2009</i>		
<i>1°</i>	<i>Revisione DVR</i>	<i>01 Giugno 2010</i>
<i>2°</i>	<i>Revisione DVR</i>	<i>01 Giugno 2011</i>
<i>3°</i>	<i>Revisione DVR</i>	<i>01 giugno 2012</i>
<i>4°</i>	<i>Revisione DVR</i>	<i>24 Maggio 2013</i>
<i>5°</i>	<i>Revisione DVR</i>	<i>03 Aprile 2014</i>
<i>6°</i>	<i>Revisione DVR</i>	<i>19 Marzo 2015</i>
<i>7°</i>	<i>Revisione DVR</i>	<i>12 Maggio 2016</i>
<i>8°</i>	<i>Revisione DVR</i>	<i>08 Giugno 2017</i>
<i>9°</i>	<i>Integrazione DVR, ASL</i>	<i>10 Ottobre 2017</i>

## **RICHIAMO INQUADRAMENTO NORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall' art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, trova ampio riconoscimento e valorizzazione nei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati in data 15 marzo 2010.

Questa metodologia didattica innovativa risponde alla necessità di favorire e valorizzare un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro, avvicinando la formazione scolastica alle competenze richieste dal mercato del lavoro attuale e sperimentando processi di apprendimento attivi basati sia sul "sapere" che sul "saper fare".

*Per realizzare questo scopo viene offerta la possibilità a tutti gli studenti del secondo ciclo di "svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, [...] sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro".*

Più recentemente, la Legge 13 luglio 2015, n. 107, la cosiddetta "Buona Scuola", ha consolidato ulteriormente la diffusione della metodologia dell' Alternanza Scuola Lavoro

*L'alternanza Scuola Lavoro diventa così una strategia educativa dove l'ente ospitante, sia esso pubblico o privato, azienda di produzione o di erogazione di servizi, è invitato a svolgere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione al fine di consentire la realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.*

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.



L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.

## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

*L'Alternanza Scuola-Lavoro, che è una modalità di formazione e come tale si connota, comporta rilevanti aspetti di salvaguardia della salute e della sicurezza con le relative responsabilità.*

*Deve essere rivolta particolare attenzione alla stipula della convenzione, che deve contenere la suddivisione precisa tra SOGGETTO PROMOTORE e SOGGETTO OSPITANTE in merito all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (esempio non esaustivo: formazione generale e specifica, assicurazione, consegna e formazione/addestramento DPI, conoscenza sistema di prevenzione, valutazione dei rischi, ecc...); alla definizione del progetto formativo con indicazioni precise dell'attività che lo studente è chiamato a svolgere (inserendo, nel caso di loro utilizzo, macchine, impianti, attrezzature, sostanze chimiche), durata complessiva di tale attività con relative ore di presenza del tutor aziendale (parte integrante della convenzione); alla definizione delle modalità di collaborazione tra tutor interno e tutor aziendale, o esterno; al monitoraggio del tutor scolastico finalizzato alla valutazione dell'esperienza dello studente e in particolare allo svolgimento in sicurezza del periodo di Alternanza.*

In quanto azienda ospitante, l'ICB Fenoglio ha attuato le misure di sicurezza e l'eliminazione dei rischi secondo le disposizioni di legge come si evince dal DVR aziendale. L'organizzazione interna della sicurezza, il servizio di protezione e prevenzione, la formazione degli addetti e l'addestramento per la gestione della sicurezza sono obiettivi pienamente raggiunti e regolarmente monitorati. E' da sempre assicurata la necessaria formazione della componente studenti, equiparati allo status dei lavoratori. L'istituzione scolastica verifica costantemente le condizioni di sicurezza generali anche in funzione dell'alternanza scuola lavoro. Sono assicurate le misure di prevenzione e di gestione della sicurezza che garantiscono i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati.

Nella stesura della convenzione e nella definizione del progetto, saranno tenuti con particolare attenzione i seguenti aspetti a tutela dello studente tirocinante :

### 1) ORARI

Nei casi in cui è ammesso lo svolgimento di attività lavorativa per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali e non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza; qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi.

## **2) RIPOSO**

I minori hanno diritto ad un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica; nel caso di riduzioni motivate non deve essere comunque inferiore a 36 ore consecutive.

## **3) LIMITAZIONI**

Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- 1) non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata
- 2) non può essere adibito a lavorazioni che comportino un'esposizione al rumore ad un livello superiore a 90 dbA
- 3) non può essere adibito a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti classificati dalla legge come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
- 4) classificati dalla legge come nocivi ed irritanti.

## **4) SORVEGLIANZA SANITARIA**

La legge 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito l'abrogazione delle visite mediche per gli Apprendisti e i Minori non esposti a fattori di rischio normati. Pertanto l'ASL non rilascia più il certificato di idoneità, richiesto dalla precedente normativa per l'assunzione di minorenni.

Il datore di Lavoro ha l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche per gli apprendisti e minori esposti a fattori di rischio normati. In questo caso, gli accertamenti di idoneità alla mansione dovranno essere svolti dal Medico Competente nominato a cura del Datore di Lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

## **5) TIROCINI CURRICOLARI**

Gli studenti tirocinanti saranno adibiti a mansioni ed attività, sotto la supervisione del Docente tutor

## **6) LAVORO IN CLASSE**

Gli studenti tirocinanti saranno a contatto con le seguenti macchine, attrezzature e/o prodotti:

lavagne, tastiere, computer, monitor, materiali scolastici vari (es. pennarelli tempere, gessi, ..); detergenti, (per la scuola dell'infanzia e del plesso potenziato).  
Se necessari saranno forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale:  
Guanti

## 7) STRUTTURA DI CIASCUN PLESSO

La struttura è dotata di:

- 1) presenza di apposito piano di emergenza
- 2) cartellonistica di sicurezza
- 2) uscite di emergenza con maniglione antipánico

Verrà fornita ai tirocinanti la seguente formazione, oltre alla formazione generale e specifica già erogata dal soggetto promotore :

Specifica per rischi presenti

Modalità di evacuazione, lettura e verifica della comprensione della cartellonistica di sicurezza, individuazione del punto di raccolta generale e del campanello di allarme per segnalare il pericolo e l'ordine di evacuazione.

Verranno fornite loro le seguenti informazioni:

Caratteristiche delle attrezzature d'uso, su emergenze ed evacuazione, su presenza di sostanze, eventuali prodotti pericolosi



## VALUTAZIONE SPECIFICA RISCHI

*Lo stagista sarà soggetto all'esposizione ad un livello di rischio basso per quanto riguarda la salute e la sicurezza e non si ritiene quindi necessaria la visita medica da parte del medico competente.*

*Sarà comunque necessario seguire i protocolli in uso. La formazione in sicurezza del tirocinante è integrata da parte del soggetto ospitante attraverso la seguente valutazione :*

FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI SICUREZZA
Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti e possibili, in relazione all'età;	Ogni lavorazione è eseguita sotto la diretta sorveglianza del tutor aziendale individuato dal datore di lavoro per esperienza e capacità professionale
Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;	Le attrezzature di lavoro e il luogo di lavoro sono conformi e rispettano la normativa vigente
Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;	Gli agenti chimici e biologici pericolosi sono espressamente vietati.
Movimentazione manuale dei carichi	Il carico massimo di riferimento per il minore è di 15 Kg. In caso di diversa limitazione sarà data informazione dal Medico Competente
Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;	Il tirocinante non è autorizzato all'utilizzo di alcun tipo di macchina complessa
Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;	Il tutor gestisce l'attività del tirocinante, con le pause che ritiene opportune.
Situazione della formazione e dell'informazione dei tirocinanti	Il Datore di Lavoro, attraverso il tutor aziendale, garantisce l'informazione e la formazione al tirocinante, si impegna a vigilare sulla sicurezza, tutelare e intervenire preventivamente in caso di necessità.

## SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO



Il presente Documento è composto da n° \_\_\_\_\_ pagine, ed è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli ASPP.

Il Presente Documento è stato rielaborato ed aggiornato. L'attuazione delle disposizioni e delle misure di sicurezza avviene attraverso la gestione degli Allegati che si collegano ai capitoli del presente Documento.


Il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico

DSGA

Dott. Nicola Rossetto

Firma: 

Sig.ra Ariela Vespucci

Firma: 

Il Medico Competente:

Dott. Andrea Ghiglione

Firma:

R.S.P.P., Arch. Elena Arrò

A.S.P.P. Arch. Gabriella Arrò

Firma:



Firma:



Per presa visione

Il Rappresentante dei Lavoratori, Sig.ra Deborah Manavella:

Firma: 

A.S.P.P. / Responsabili di plesso per la sicurezza:

Firma:

Bagnolo, 10 ottobre 2017